Tribunale di Torino, sez. IV civile – 07/03/2022, n. 980. Est. Pochettino.

FATTO E DIRITTO

Viene esposta una concisa narrazione della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.

* * *

Il signor C. G., nella sua qualità di procuratore speciale della signora - D.P. S., ha evocato in giudizio l'avv. B. S. deducendo che la propria rappresentata avrebbe subìto un danno patrimoniale a motivo ed in conseguenza di adempimento asseritamente inesatto del mandato difensivo conferito al predetto professionista, che ebbe ad oggetto l'impugnazione di pronuncia emessa dal Tribunale di Sanremo in controversia nella quale la signora D.P. S. era stata convenuta nella sua qualità di acquirente di immobile ed in esito alla quale la Corte di Appello aveva confermato la pronuncia resa in primo grado di rescissione per lesione della compravendita rogata in data 20.7.2007, non pronunciandosi tuttavia anche sui conseguenti effetti restitutori relativamente al prezzo corrisposto dalla rappresentata D.P. S. in quella occasione.

Parte attrice ha dedotto che, nel compimento dell'incarico di proporre appello il predetto professionista odierno convenuto si era limitato a chiedere la riforma parziale della sentenza in punto rescissione, senza proporre tra i motivi di impugnazione anche quello avverso quella parte della decisione di primo grado con cui il giudice di prime cure – pur ponendo nel nulla gli effetti del trasferimento - aveva rigettato la domanda di ripetizione di quanto corrisposto ritenendo "non provato l'effettivo ammontare del prezzo pagato per la vendita" e che non potevano ricavarsi "elementi in proposito neppure dalla CTU espletata".

La difesa attorea ha dedotto che non aver riproposto, seppur in via subordinata, la domanda di restituzione del prezzo ha avuto come inevitabile effetto quello per cui,

pronunciandosi sull'impugnazione così proposta, la Corte di Appello di Genova con sentenza 1349/2017 non abbia potuto (ed abbia dunque omesso di) pronunciarsi anche sugli effetti restitutori di quella pronuncia, e quindi in particolare sul diritto alla restituzione del prezzo, precludendo definitivamente ad essa attrice il soddisfacimento di tale diritto di credito.

Esponendo di aver subìto per tale condotta omissiva un danno corrispondente alla parte del prezzo da essa corrisposto in occasione ed a causa del trasferimento oggetto della pronunciata la rescissione, indicato in complessivi Euro 231.129,65, parte attrice ha concluso chiedendo la condanna del convenuto al pagamento del predetto importo a titolo di risarcimento danni da inadempimento, oltre interessi e rivalutazione e spese di lite.

Il professionista così evocato in giudizio si è costituito dopo la prima udienza – alla quale era stata dichiarata la sua contumacia - eccependo preliminarmente il difetto in capo all'attore di rappresentanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c., ed ha inoltre contestato nel merito la sussistenza dei presupposti per il preteso risarcimento dei danni, invocando l'assolvimento del rigoroso onere probatorio in ordine al prospettato ipotizzato esito alternativo favorevole, anche in punto prova e quantificazione del danno.

All'udienza fissata per le decisioni istruttorie le difese hanno entrambe concordemente chiesto fissarsi udienza per la decisione, e sulle conclusioni precisate nei termini in epigrafe riportati all'udienza del 5.10.21 la causa è stata pertanto trattenuta per tale incombente con termine per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.

* * *

Preliminarmente deve procedersi in questa sede, non avendovi ancora provveduto, alla revoca della declaratoria di contumacia pronunciata all'udienza del 19.2.2021.

Ancora in via preliminare si rileva e deve evidenziarsi l'infondatezza dell'eccezione relativa all'asserito difetto di legittimazione attiva dell'attore, che anche in questo procedimento – come peraltro risulta essere avvenuto anche nei precedenti giudizi

svoltisi in terra ligure, sopra menzionati (e come ben noto al medesimo convenuto, che in quel giudizio compariva come difensore di altra parte) - ha dichiarato e provato di agire in rappresentanza della signora D.P. S. in forza di procura notarile notaio M. 16.4.2008.

Con tale procura la predetta rappresentata ebbe in effetti a conferire a C. G., tra altre facoltà, anche quella di "rappresentare (essa) mandante avanti a qualsiasi autorità giudiziaria", con il solo limite e specificazione che tale rappresentanza fosse inerente ad atti ed attività aventi ad oggetto "la comproprietà di un mezzo dell'immobile sito in via C. a Ventimiglia denominato Villa Silvia": vicenda storica questa che forma oggetto anche del presente giudizio per la proposizione del quale, deve dunque concludersi, il C. G. va ritenuto pienamente legittimato in quanto investito dei poteri rappresentativi.

Tanto premesso e ritenuto con riferimento alle eccezioni preliminari, nel merito si osserva che la domanda risarcitoria proposta da parte attrice è priva di completo necessario supporto probatorio e per tale motivo può essere accolta soltanto in parte, nei limiti e per le ragioni qui di seguito precisate.

* * *

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, come evidenziato in narrativa, la difesa attorea sostiene di non aver potuto conseguire neppure in sede di giudizio di appello - l'unico nel quale risulta che l'odierno convenuto abbia patrocinato nell'interesse della odierna attrice personalmente - la restituzione di quella parte del prezzo che ha dedotto aver corrisposta per l'acquisito della quota del 50 % della proprietà dell'immobile; e ciò pur avendo visto porre nel nulla, in ragione della dichiarata rescissione per lesione, gli effetti dell'acquisto in suo favore della predetta quota.

Per tale ragione ha dedotto che siffatta perdita patrimoniale sarebbe interamente ascrivibile alla condotta difensiva dell'avvocato B. S., in particolare all'omessa impugnazione avanti alla Corte di Appello di Genova da parte del predetto difensore anche di tale capo della sentenza del Tribunale di Sanremo.

1. Caratteri costitutivi della responsabilità per inesatto adempimento di prestazione professionale di avvocato patrocinatore in controversia giudiziale

Prima di procedere alla disamina delle ragioni in fatto e del materiale istruttorio posto a fondamento della domanda risarcitoria azionata in questa sede si ritiene utile premettere un conciso richiamo a taluni tra gli elementi costitutivi della responsabilità professionale di avvocato che assumono rilevanza per la decisione del presente giudizio.

Partendo dalla basilare constatazione, reiteratamente evidenziata nella numerosa giurisprudenza intervenuta in argomento, che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono di regola obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto assumendo l'incarico il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, e non già a garantirne il conseguimento.

Dalla natura di obbligazione di mezzo e non di risultato della prestazione professionale vien fatto derivare (tra altri effetti) quello per cui l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente in una determinata fase del giudizio; e che "la verifica della diligenza dell'avvocato nell'espletamento dell'obbligazione va compiuta attraverso un giudizio prognostico circa l'attività astrattamente esigibile dal legale, tenendo conto della adozione di quei mezzi difensivi che, al momento del conferimento dell'incarico professionale e, quindi, dell'instaurazione del giudizio, dovevano apparire funzionali alla migliore tutela dell'interesse della parte dal medesimo difesa" (così tra altre Cassazione civile, sez. II, 08/09/2015, n. 17758).

La predetta valutazione richiede - viene ancora ribadito in molteplici decisioni di legittimità rese in vicende aventi ad oggetto responsabilità professionale dell'avvocato - la verifica della sussistenza di nesso causale tra condotta difensiva ed esito sfavorevole per il cliente nel giudizio in cui il primo ha svolto (o avrebbe dovuto svolgere) con diligenza il mandato difensivo.

Tra i principi regolatori della prestazione professionale dell'avvocato ripetuti dalla giurisprudenza di legittimità si rinviene anche quello secondo cui "la responsabilità dell'avvocato non può ravvisarsi per il solo fatto di un non corretto adempimento della prestazione professionale, perché occorre anche verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente" - nella vicenda in esame la mancata espressa proposizione dell'impugnazione del capo della pronuncia relativo alle restituzioni, richiamata in narrativa - "sia riconducibile o meno alla condotta erronea del primo, e se il danno prospettato sia dunque, effettivamente, direttamente riconducibile all'operato del professionista, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato derivatone" (così, tra altre, Cassazione civile, sez. VI, 16/05/2017, n. 12038; Cassazione civile, sez. II, 15/12/2016, n. 25895; Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1984).

Una responsabilità per colpa professionale in attività difensiva per il caso di esito negativo (così come del resto anche per mancata proposizione del giudizio) del giudizio è dunque ravvisabile se e solo a condizione che sia possibile formulare una valutazione prognostica alternativa ipotetica – ora per allora - circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale qualora l'attività difensiva omessa o diversa fosse stata invece utilmente posta in essere. Principio questo che la Cassazione chiarisce laddove osserva come "nell'accertamento del nesso di causalità in materia di responsabilità civile è da applicarsi la regola della preponderanza del "più probabile che non", anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva (così Cassazione civile, sez. III, 24/10/2017, n. 25112).

Anche nella presente vicenda - come invero più in generale ogni qual volta venga prospettato un danno da mancato conseguimento di utilità attese dall'espletamento di mandato professionale difensivo - si rende necessario (come detto) effettuare una valutazione di quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio oggetto dell'incarico professionale stesso, in una sorta di "processo nel processo" che obbliga il giudice della

causa di responsabilità professionale "a giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbe stato l'esito della causa se non ci fosse stata negligenza ovvero omissione difensiva) ed a rifare fittiziamente il processo mancato. (così Cassazione civile sez. III, 14/10/2019 n. 25778).

Soltanto qualora da tale ricostruzione ipotetica dovesse ritenersi "sulla base di criteri necessariamente probabilistici, che, con un diversa strategia difensiva il risultato sarebbe stato conseguito" (così Cassazione civile, sez. II, 22/03/2017, n. 7309) - nel caso in esame, come detto, mediante proposizione tra i motivi di appello anche di quello relativo al mancato accoglimento della domanda di restituzione del prezzo, ed indicazione dei relativi supporti probatori in ipotesi misconosciuti o ignorati in primo grado - potrebbe effettivamente ravvisarsi l'esistenza di un danno, da risarcirsi per equivalente nella misura corrispondente al risultato utile che avrebbe potuto ragionevolmente conseguirsi e non venne invero conseguito, vale a dire nell'importo del prezzo la cui corresponsione da parte dell'odierna attrice avrebbe potuto/dovuto ritenersi provato nel giudizio di primo grado.

Per ritenere sussistente l'invocata responsabilità professionale "per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente" – sottolinea ancora recentemente la Corte di legittimità – "la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che - trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione - lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (tra le più recenti, Cass. Sez. 3 24 ottobre 2017, n. 25112).

2. Sussistenza dei presupposti per l'invocata responsabilità del difensore, in particolare di prova documentale attestante l'effettiva provenienza dall'attrice, limitatamente tuttavia al pagamento di una sola parte del prezzo

Tanto premesso e rilevato, alla luce degli orientamenti e principi giurisprudenziali sopra richiamati la verifica da espletarsi in questa sede ha ad oggetto la sussistenza dei presupposti per l'invocata responsabilità professionali, ed in particolare - non contestato e documentalmente provato il conferimento del mandato difensivo al convenuto avvocato B. S. per la proposizione del giudizio di appello, ed altresì la mancata proposizione tra i motivi di appello anche di quello avverso al rigetto della domanda restitutoria formulata in primo grado - verte in misura pressochè assorbente sull'idoneità dei documenti prodotti a far ritenere provata ed a consentire la riconducibilità certa alla persona della odierna attrice D.P. S. - che, come sopra già evidenziato, figurava acquirente dell'immobile in quota di proprietà pari al 50% - di quella parte di prezzo che dai medesimi documenti risulterebbe essere stato effettivamente corrisposta, e che avrebbe dovuto/potuto dunque formare oggetto di pronuncia di accoglimento del motivo di appello non proposto.

Con l'ulteriore doverosa (ancorchè ovvia) precisazione che detta verifica non può che concernere ed essere limitata ai documenti che furono prodotti nel giudizio definito in primo grado con la pronuncia del Tribunale di Sanremo, asseritamente incompleta, in ossequio e per gli effetti del generale divieto di produzione di nuovi documenti in appello.

Nella vicenda in esame tale questione si pone invero come potenzialmente assorbente di ogni ulteriore e diverso profilo, seguendo il criterio cd. della ragion più liquida (in argomento, tra le molte, si veda da ultimo Cassazione civile sez. I, 16/04/2018 n. 9370).

La difesa attorea ha dedotto ancora in comparsa conclusionale che "il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere per pagato quanto il venditore ha dichiarato di aver ricevuto" ed ha prospettato sul punto che dalla documentazione prodotta in primo grado

- seppur in presenza di un "contenuto del rogito di compravendita" definito "pervero piuttosto complesso" - avrebbe potuto e dovuto trarsi contezza della misura del prezzo corrisposto valorizzando sul piano probatorio a tal fine dichiarazioni con valenza di ricevute, e precisamente:

- la dichiarazione della venditrice contenuta al punto a) dell'art. 2 del rogito 20.7.2007 attestante la ricezione "dalla parte dell'acquirente" e prima della stipula dell'importo di Euro 133.929,65;

- la dichiarazione rilasciata dal procuratore del venditore (tale S. G.) relativamente alla ricezione - successivamente all'atto (come previsto alla lettera d) della predetta clausola) - di altri assegni e contanti per l'ulteriore somma di Euro 97.200,00;

- le risultanze della CTU, laddove vengono riassunti i pagamenti effettuati in favore del venditore Tarì Francesco, per il tramite del suo procuratore S. G., mediante 6 assegni dell'importo complessivo di ulteriori Euro 75 mila.

Per il primo dei predetti importi, la difesa attorea ha specificato nell'atto introduttivo del presente giudizio che esso sarebbe stato costituito per Euro 63.929,65 da versamento in contanti, e per la restante parte da consegna di 7 assegni di Euro 10 mila ciascuno emessi in data 12.7.2007 dalla Banca di Roma spa.

Quanto alla somma pagata successivamente all'atto, la difesa attorea ha ancora dedotto in citazione che essa sarebbe stata corrisposta con assegni emessi per complessivi euro 87.000,00 riprodotti in fotocopie (peraltro del solo fronte recto, e non anche verso) nella quietanza rilasciata dal predetto procuratore del venditore S. G., quietanza nella quale si menziona(va) anche un versamento in contanti per Euro 10.000,00.

La tranche di pagamento per Euro 75 mila, come detto, è invocata in questa sede unicamente sulla base della relazione di CTU, ove vengono specificati importi degli assegni circolari, beneficiari cartolari e prenditori finali, ma nulla si ricava in ordine al soggetto che – richiedendo alle banche l'emissione dei predetti titoli – fornì la provvista per tale emissione,

Quel che in relazione ai pagamenti come sopra quietanzati o annotati la difesa di parte attrice doveva necessariamente provare nel presente giudizio - e che anzi avrebbe dovuto provare di aver dedotto e provato nel giudizio deciso dal Tribunale di Sanremo – è come detto la riferibilità certa e quindi la provenienza delle somme così menzionate dal patrimonio della attrice D.P. S., la quale (come già evidenziato) nella compravendita rescissa si rese acquirente solo in parte, in misura paritaria pro indiviso unitamente a tale C. A., anch'esso convenuto in quel giudizio (nel quale risulta essere rimasto contumace) ed al quale potevano/devono ritenersi parimenti riferite le dichiarazioni di quietanza o i pagamenti cartolari sopra indicati. Ciò perché, in difetto di tale allegazione documentale, poteva legittimamente dubitarsi da parte Tribunale (e poi anche della Corte di Appello, qualora tale decisione avesse formato oggetto di impugnazione) che detti pagamenti provenissero in tutto o in parte anche dall'acquirente dell'altra quota indivisa del 50% dell'immobile "Villa Silvia", e tale eventualità avrebbe precluso, per difetto di assolvimento dell'onere probatorio di soggettivazione del credito restitutorio, l'accoglimento della domanda di restituzione nella complessiva misura qui precisata.

Orbene.

Sulla base degli atti e documenti prodotti – procedendo a quel "processo nel processo" di cui si argomenta in giurisprudenza di legittimità per la prova sulla responsabilità del difensore (di cui sopra) – deve concludersi che la prova che tali pagamenti provenissero effettivamente dalla medesima D.P. S. (o dal suo, in allora ed attuale, rappresentante C. G.) può ritenersi raggiunta solo in parte, vale a dire limitatamente alla somma di Euro 70.000,00 portata dagli assegni circolari compresi nell'importo di Euro 133.929,65 indicato al punto a) dell'art. 2 del rogito (sopra richiamato).

Tale prova era in effetti già agli atti del giudizio di primo grado, doveva e poteva agevolmente ritenersi positivamente raggiunta per "i 7 assegni circolari dell'importo di Euro 10.000,00 ciascuno emessi dalla Banca Di Roma spa", per i quali nel rogito – che la stessa sentenza del Tribunale di Sanremo menziona come prodotto in giudizio (doc.

15) - viene indicato quale beneficiario tale Edil L. di L. G. e si attesta altresì - e soprattutto, per quel che qui rileva - la veste della signora D.P. S. quale (ultima) girante dei medesimi in favore del già menzionato S. G., stipulante in rappresentanza del venditore.

Altrettanto non può dirsi per le altre tranche di pagamenti pur dichiarati in atti, vuoi di quelli per contanti vuoi anche di quelli portati dai 6 assegni per complessivi Euro 75 mila elencati dal CTU, perché come rilevato non è in alcun modo possibile risalire al soggetto che di tali titoli fornì la provvista.

Non vi è neppure prova - né potrebbe essere diversamente - che il pagamento indicato nell'atto come effettuato in contanti per Euro 63.929,65 fosse da imputarsi (con la certezza richiesta per una pronuncia restitutoria in suo favore) alla odierna attrice, né risulta che la convenuta in quel giudizio (e qui attrice) avesse dedotto o chiesto di provare alcunchè a tal fine.

Così come dai documenti qui prodotti non è in alcun modo desumibile che l'avvocato T. Z., unico difensore in quel giudizio della signora D.P. S., avesse dedotto e fornito prova che il pagamento "successivo" per ulteriori 97.200,00 Euro fosse stato anch'esso effettuato in tutto o almeno in parte, dalla propria rappresentata convenuta in quel giudizio ed odierna attrice, e ciò in quanto:

- non è stato prodotto in questa sede l'atto difensivo con il quale le fotocopie dei 12 assegni avrebbero fatto ingresso (anche) in quel giudizio;
- inoltre, e soprattutto, perché detta prova documentale (come qui riproposta) sarebbe comunque incompleta, trattandosi come detto di fotocopia unicamente del recto e non anche del verso di tali titoli, per modo che non è possibile neppure ora (e con tali limiti non sarebbe stato possibile neppure nel precedente giudizio) accertare che di tali mezzi di pagamenti si sia effettivamente avvalsa in tutto o in parte anche l'odierna attrice.

* * *

Desumibile per tabulas l'erroneità sul punto della sentenza impugnata con il patrocinio dell'odierno convenuto – limitatamente come detto alla tranche di pagamento con assegni per euro 70 mila richiamata nell'atto notarile - è ipotizzabile che la proposizione di specifico motivo di impugnazione avverso la decisione di rigetto della domanda restitutoria potesse verosimilmente, secondo la regola della preponderanza dell'evidenza, condurre all'accoglimento parziale da parte del giudice di appello della domanda di riforma della pronuncia di primo grado, quantomeno fino alla concorrenza di detto importo di Euro 70.000,00.

3. Entità del danno patrimoniale del quale è provata la connessione causale con l'inesatto adempimento della prestazione difensiva

L'indicazione delle ragioni che conducono a ritenere sussistente solo in parte l'inesatto adempimento contestato rileva anche ai fini della determinazione del danno conseguente alla ritenuta responsabilità contrattuale, che è da quantificarsi come corrispondente all'ammontare della condanna restitutoria relativa al prezzo che avrebbe potuto con la pronuncia di appello ritenersi essere stato effettivamente e certamente corrisposto dalla signora D.P. S., nel predetto ammontare di Euro 70 mila.

Somma che, trattandosi di credito di sorto per effetto della pronuncia di rescissione, deve essere maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della predetta pronuncia di primo grado.

4. La decisione sulle spese di lite

Per la decisione sulle spese giudiziali devono contemperarsi in questa vicenda processuale il criterio della soccombenza, fissato in via generale dall'art. 91 c.p.c., con la constatazione del notevole divario tra entità del risarcimento indicata nella domanda introduttiva in oltre Euro 230 mila, e quello ritenuto provato e riconosciuto all'esito del giudizio, pari come detto a meno di un terzo della predetta somma, divario rilevante ai sensi e per gli effetti del successivo art. 92 c.p.c.

L'accoglimento della domanda per importo nella misura percentuale sopra indicata rispetto a quello oggetto richiesto in citazione si ritiene infatti costituisca ed integri ipotesi di soccombenza reciproca (cfr. Cass. n. 18705 del 06/12/2003); presupposto questo per disporre ai sensi della norma di rito sopra richiamata la compensazione ancorché solo parziale tra le parti delle spese di patrocinio ed assistenza legale - che si ritiene congruo operare in misura pari al 50% dell'intero indicato in dispositivo - considerando che una richiesta più consona all'effettivo ammontare del danno accertato avrebbe verosimilmente indotto le parti a verificare la percorribilità di una soluzione stragiudiziale o anche una definizione conciliativa nelle fasi iniziali della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

ritenuta sussistente la responsabilità del convenuto avvocato B. S. per inesatto espletamento del mandato difensivo conferitogli dall'attrice D.P. S. nel giudizio avanti alla Corte di Appello di Genova n. 192/2012 R.G.,

1. condanna il predetto convenuto al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore dell'attore dell'importo di Euro 70 mila, maggiorato degli interessi legali calcolati dall' 8.3.2011 al soddisfo;

2. condanna inoltre parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della quota pari al 50% delle spese di giudizio per importo che - avuto riguardo all'ammontare del risarcimento complessivamente riconosciuto con la presente pronuncia, in applicazione del cd. criterio del decisum (cfr.Cass. S.U. 19014/07), alla difficoltà della causa ed all'attività difensiva espletata (con esclusione della fase istruttoria) - liquida per l'intero in Euro 8.000,00 per compenso professionale ed Euro 759,00 per esposti – oltre al rimborso per spese generali, IVA e CPA e successive occorrende come per legge, e compensa tra le parti la restante quota del 50%;

3. visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003, dispone che sia apposta, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

Così deciso

in Torino, il 5.3.2022

Il Giudice

Sergio Pochettino